MARIO CHIAVARIO ORDINARIO NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

PROCESSO E GARANZIE DELLA PERSONA

SECONDA EDIZIONE

Π

LE SINGOLE GARANZIE



DANIEL GUEDES

three furdame

the Benjamin Consessed, 6th

By lender

feen 82-8498

ILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE - 1982

senza risposta, anche sul piano del processo: a parte il disposto — per certi versi, anche assai pericoloso, nella sua letterale estrema genericità — dell'art. 128 ult. comma C.P.P. (per cui, « nei casi nei quali è prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al proprio dovere ... può essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio »), nei confronti della persona stessa delle parti (imputato compreso) vi sono mezzi che possono funzionare come disincentivo degli eventuali atteggiamenti sleali: nell'ambito dei bilanciamenti che è chiamato a compiere sulla credibilità delle diverse affermazioni fatte nel processo, il giudice può, infatti, dare un peso anche a quegli atteggiamenti; in particolare, poi, nell'esercizio del suo potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice stesso vede ricompresa, tra gli elementi di cui tener conto, anche la « condotta ... susseguente al reato » (art. 133 C.P.) (80).

la condanna ai danni, oltreché alle spese) « se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ». Cir. infra, cap. X, § 5.

CAPITOLO VI

SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI E PROFILI DI GARANZIA

b. Ario: 1. Impugnazioni come garanzie e garanzie contro le impugnazioni. —
2. La tutela del ricorso per cassazione nella Costituzione italiana. — 3.
Doppio grado di giurisdizione e par condicio tra le parti nella Costituzione ...
4. ... e nella Convenzione europea. — 5. Il diritto d'impugnazione nel Pario internazionale. — 6. L'effetto sospensivo delle impugnazioni ed i suoi risvolti di garanzia. — 7. La tutela del ne bis in idem. — 8. I rimedi agli gerrori giudiziari.

1 La facoltà di 'impugnazione', che la legge riconosce alle parri nei confronti di una decisione giurisdizionale, è solitamente opsiderata un'espressione di garanzia, in qualche modo corrispontenie sul piano delle vicende 'successive' alla pronuncia della lecisione — a quella che il previo 'contraddittorio' realizza sul piano dell'iter destinato a sfociare nella decisione stessa.

Osserviamo petò che, a ben vedere, un problema di rapporti tra la tematica delle 'impugnazioni 'e la tematica delle 'garanzie 'processuali della persona pare prospettarsi in termini abbastanza differenziati, a seconda che si guardino le cose dal punto di vista di chi sia rimasto soddisfatto della decisione di primo grado, ovvero dal punto di vista di chi, viceversa, di tale decisione abbia a dolersi.

Per quest'ultimo, il riconoscimento di un diritto d'impugnare la lecisione rappresenta comunque un indubbio rafforzamento del quadro la rannistico complessivo offertogli dall'ordinamento. Al contrario, per la abbia viste riconosciute le sue ragioni in un processo debitamente estanuto , la possibilità di un giudizio d'impugnazione, a seguito del-iniziativa della controparte — col rischio del rovesciamento dell'esito ella rerepresedente — è prospettiva ben diversa. Dalla composizione delle esigenze di tutela dell'uno e dell'altro (e nel quadro, beninteso,

⁽⁸⁰⁾ Su di un piano molto diverso da quello dell'incentivo alla lealtà processuale, si colloca la tendenza legislativa, sollecitata dal desiderio di trovare strumenti di vario genere in funzione di smantellamento delle organizzazioni terroristiche, che prospetta veri e propri 'premi 'a quella forma di 'collaborazione' con gli inquirenti, che si risolve in un aiuto alla scoperta di (altri) responsabili: in questo senso, l'art. 4 D.L. 625/1979 (conv. in L. 15/1980), prevede sensibili riduzioni di pena per chi « aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti ».

電子の できる こうしょう

della valutazione bilanciata, che l'ordinamento è chiamato a fare, tra l'interesse al massimo di stabilità delle decisioni giurisdizionali e l'interesse al massimo di credibilità delle medesime) dipendono le scelte relative all'an ed al quantum di un regime di 'impugnabilità' delle pronunce del giudice.

decisione impugnata). pugnazioni, con esclusione, ad esempio, della possibilità di avva in concreto dell'esercizio delle impugnazioni, o di determinate imsvolto in violazione di quel quadro garantistico) (1). Oppure si dano a dimostrare come proprio il processo di primo grado si sia sione (salva, tutt'al più, l'ammissibilità d'impugnazioni che ten gradi di giudizio (salvo a circoscrivere le ipotesi di ammissibilità diritto a quel riesame, da ottenersi attraverso uno o più ulteriori riconosce — sempre a tutte le parti — un potenziale ed eguale grado s'impone evidentemente, a voler rimanere in una prospettiva garanzia fondamentale della persona — faccia capo a 'parti' i cui lersene per la parte che non abbia subito alcun pregiudizio dalli il diritto a sollecitare un riesame giurisdizionale della prima decitistico che ne rappresenta il contesto); ed allora si nega a chiunque tati conseguiti in primo grado (in considerazione del quadro garan interessi siano simmetrici e simmetricamente tutelati in primo fronti di tutte le parti, all'interesse ad una salvaguardia dei risul garantistica', una scelta obbligata. O si dà prevalenza, nei con-D'altro canto, là dove il 'diritto al giusto processo' -- come

Così è, già tradizionalmente, per il processo civile, al qual riguardo, del resto, sia la Conv. eur., sia il Patto internaz. evitano di dare qualsiasi direttiva vincolante ai legislatori statuali, puramente e semplicemente omettendo di prender posizione, in termini generali, sul problema.

Diversa è la problematica per il processo penale. Qui — come si è visto (2) — il 'diritto al giusto processo 'è essenzialmente 'diritto dell'accusato ', è la stessa regola della 'parità di armi 'tra le parti, lungi dal riflettersi in un'esigenza di assoluta simmetria di

2) Cfr. supra, parte I, cap. III, § 10.

posizioni rispetto ad ogni profilo, rappresenta piuttosto la cristallizzazione di un'esigenza di bilanciamento, ancora una volta stabiliti a garanzia, e non a danno, dell'accusato (sia pur nel quadro del postulato di 'correttezza processuale', e quindi con possibilità di apposizione di limiti normativi all'espansione 'a senso unico' delle garanzie).

Experti processo penale, il quadro delle possibili scelte normative expene, di conseguenza, ad essere maggiormente articolabile, pure a oler mantenere ferma l'aderenza ad una prospettiva rigorosamente garmustice.

Ofte alla secca alternativa dianzi indicata per il processo civile, la prospettiva consente invero altre soluzioni, sino ad un sistema estremo che giunga a porre l'imputato al riparo della possibilità di impugnazione a suo danno (almeno per gli aspetti concernenti la responsibilità penale e la scelta delle sanzioni di carattere penale) (3) e che contemporaneamente gli assicuri un diritto d'impugnazione nel proprio micresse.

Z. Nella Costituzione italiana, la prospettiva dell'impugnazione come strumento di garanzia non è certamente estranea alla normativa dell'art. 111 Cost, per cui viene, entro certi limiti, costicuzionalizzato il principio della ricorribilità in cassazione nei controlle decisioni giudiziarie.

L'art 111 Cost. stabilisce, per l'esattezza, al 2° comma, che « contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge » (una deroga è consenita « soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra »), mentre, nel 3° comma, si apporta una restrizione, esclusivamente sul piano dei 'vizi ' denunciabili, per quanto concerne le « decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti » (in rapporto alle quati » il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione »).

, as so to t

Per l'art, 111 comma 2° Cost, sono dunque ricorribili in cassazione, oltre a tutti i provvedimenti che concernono la libertà

⁽¹⁾ Si tratterebbe, dunque, soltanto di 'impugnazioni' in senso stretto (cfr. supra, patte II, cap. VI, e § 2), e non di 'gravami'.

Diverso, ovviamente, si presenta il problema per quel che concerne la controversia civilistica eventualmente inscrita nel processo penale. Per essa, in linea di massima, dovrebbe valere il discorso fatto per il processo civile.

personale di un individuo (4), tutte le « sentenze » emesse da qual siasi organo giurisdizionale, ordinario o speciale (5).

Un limite implicito alla generalità di applicazione del principio viene tuttavia dall'art. 137 comma 3° Cost., in base al quale « contro le decisioni della Corte costituzionale » — e dunque anche contro le decisioni nei processi per reati presidenziali o ministeriali — « non è ammessa alcuna impugnazione ».

Lo stesso art. 111 Cost. ammette d'altronde, per le pronunce dei tribunali militari di guerra, una disciplina legislativa di eccezione, che giunga sino a rendere inammissibile, anche nei loro confronti, ogni ricorso.

Circa i motivi di ricorso, l'art. 111 Cost. enuncia due distinte regole, l'una di carattere generale, l'altra di carattere più particolare.

Quest'ultima regola vale per i ricorsi contro le decisioni degli organi superiori di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Corte dei conti: non altri); al qual riguardo l'art. Il I comma 3° Cost. individua una sola, ed assai circoscritta, categoria di 'motivi', che la legge ordinaria deve contemplare come validi motivi di ricorso per cassazione contro le decisioni degli organi suddetti: più precisamente, la categoria costituita dai motivi « inerenti alla giurisdizione » (ossia, concernenti la investitura del Consiglio di Stato o della Corte dei conti a decidere la causa ad essi sottoposta). Di conseguenza, tali decisioni dovranno poter essere sottoposte a sindacato in cassazione, non ogniqualvolta se ne lamenti l'erroneità (sia pure in iure), ma soltanto quando, mediante il ricorso alla corte di cassazione, si faccia valere che, nella specie, la controversia sfuggiva alla sfera di giurisdizione dell'organo decidente (ad esempio, perché di essa avrebbe dovuto conoscere, invece, l'autorità giudiziaria ordinaria).

Per quanto concerne i ricorsi contro sentenze di organi giu risclizionali che non siano il Consiglio di Stato o la Corte dei conti l'art. 111 comma 2° Cost. enuncia invece la regola generale della ricorribilità per « violazione di legge ».

A questo riguardo, può notarsi che la regola è espressa con una formula di sintesi (del resto, classica), laddove i codici di rito

Appaiono assai più analitici, attraverso un'elencazione dei motivi di di di controle, come già si è visto, assume carattere

Proof. discussione, al di là delle varianti terminologiche, è l'adenzionale per le parti in cui la prima si riferisce espressamente, a sua oliazi motivi concernenti « violazione », « inosservanza », « erronea phicazione » o « falsa applicazione » di norme giuridiche, sostanziali processuali (att. 360 n. 2 e n. 3 C.P.C.; art. 524 n. 1 e n. 3 C.P.P.) (7). engle concettualmente riconducibili ad un'area distinta da quella delle violazioni di legge ' in senso stretto, appaiono poi assimilabili ad essa, inta troppo sforzo, anche quei motivi che investono vizi derivanti da nun processa dei limiti posti dalla legge all'esercizio della giurisdicione (così dicasi per i « motivi attinenti alla giurisdizione » di cui altatti 360 n. I C.P.C. e per l'« esercizio da parte del giudice di una oresta uservata dalla legge ad organi legislativi od amministrativi overo, non, consentita ai pubblici poteri », di cui all'art. 524 n. 2 P.P. (8)

Una più o meno dissonanza tra la formula dell'art. 111 comma 2º 10081; requelle usate dal legislatore ordinario sembrerebbe invece registrabile a proposito dei motivi che quest'ultimo riconduce, in via generale allia «nullità della sentenza o del procedimento » (art. 360 n. 4 p. 2009). Spiù ancora, a proposito dei motivi che si appuntano sulla somessa, insufficiente o contraddittoria motivazione » dei provvedimenti giudiziari (art. 360 n. 5 C.P.C.). Specialmente a quest'ultimo riguardo, si avverte — anche sulla scorta dell'esperienza concreta — che medianie il ricorso per cassazione si finisce per trasportare la cognizione della corte su questioni 'di fatto' (in contrasto con la, sia

6] Cfr. supra, parte II, cap. VI, § 7.

Propore la maggiore limitazione che, rispetto alla categoria generale della « viofazione di l'erge », apparentemente discende dall'art. 524 n. 3 C.P.P., che prende
in considerazione le sole inosservanze processuali « stabilite a pena di nullità, di
inommissibilità o di decadenza ». Sarebbe eccessivo pensare che l'art. 111 comma
2/Gost:— ignorando le distinzioni tradizionali fia norme fornite di sanzione processuale e norme la cui inosservanza produce, sul piano del processo, una mera
iliferolarità)— abbia voluto comprenderle tutte sotto il regime più severo della
centitabilità in cassazione.

19 Del resto, si è visto che, nel rapporto fra il 2° ed il 3° comma dell'art. 1960 Ul riferimento ai « soli motivi increnti alla giurisdizione » viene conditerito chiaramente alla stregua di una limitazione, rispetto al riferimento alla una il comparato della « violazione di legge ».

⁽⁴⁾ Per una più specifica considerazione di quest'aspetto, cfr. infra, cap(, § 19.

⁽⁵⁾ Sui relativi concetti, v., rispettivamente, supra, parte II, cap. IV, § i e cap. II, § 7.

di giudice 'di mera legittimità' (donde, il riferimento all'idea della 'violazione di legge' come oggetto del suo sindacato) inducendola a spaziare nel campo delle valutazioni più vario, di ordine logico e/o stioni di diritto) (9), ma soprattutto si finisce per stravolgerne il ruole pur tendenziale, restrizione tradizionale della sua cognizione alle que

comma 2° Cost. e la legislazione ordinaria, nella misura in cui questa ultima estende l'area dei possibili motivi di ricorso per cassazione al di la dell'ambito delle « violazioni di legge » vere e proprie? A questo punto, ci si può domandare: sono compatibili l'art. 111

Naturalmente, la domanda trova subito una facile risposta posi

espandere quell'area a piacimento, con la sola preoccupazione di salva-guardare la ricorribilità per « violazione di legge » (10). Diversamente parte soccombente nei giudizi precedenti a quelli di cassazione: se le cose stanno così, è evidente che il legislatore sarà sempre libero di di più, della ricorribilità per « violazione di legge ». soltanto un'ottica di garanzia minimale a tutela degli interessi della legge ordinaria non possa concedere nulla di meno, ma neanche nulla individuare, al tempo stesso, una garanzia minimale ed un invalica-bile limite funzionale del ruolo della Corte di cassazione, cosicché la tiva se si ritiene che l'ottica dell'art, 111 comma 2º Cost, possa essere stanno, invece, le cose, ove si ritenga che la Costituzione abbia voluto

volta investita di un ricorso (11). In particolare, è stata concretamente Del resto, la problematica in questione travalica l'ambito stretta-mente concernente i 'motivi' dell'impugnazione, per toccare, appunto, i poteri che la corte di cassazione può esercitare, anche d'ufficio, una

sazione, ma non è di ostacolo ad eventuali ampliamenti del sindadella corte medesima » (13). egittimità sia sempre possibile e che spetti in ogni caso alla corte di rendo che la norma costituzionale « vuole, bensì, che tale controllo ndo occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'impu-anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia ire alla Corte di cassazione compiti ulteriori rispetto a quelli (... 12). La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto infondata la questenti nel giudicare dei ricorsi 'per violazione della legge' », ed sario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documen-Mifica dell'art. 538 comma 3° C.P.P., per cui la corte è chiamata a iolo di giudice di mera 'legittimità') e la disciplina introdotta con negando che l'art, 111 Cost. precluda alla legge ordinaria « di ere « in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, la questione della compatibilità fra l'art. 111 comma 2º Cost. (in rato nel senso di ancorare rigorosamente la corte di cassazione ad

zioni diverse dal ricorso per cassazione. La Costituzione non prende esplicita posizione su impu-

così come appurati dai giudici precedenti. Cír. supra, parte II, cap. VI, § 7. responsabilità di cui si discute nel processo, tendono ad essere dati per scontati, di cassazione alle sole questioni 'di diritto' si vuol comunque sottolineare che i 'fatti', al cui accertamento è legata la definizione del rapporto sostanziale o della presupposti di fatto di una questione di competenza su cui si sia innestato un gire all'attenzione della corte di cassazione (così dicasi per quel che concerne i di 'violazioni di legge', e nessuno pensa che esse debbano necessariamente sfugmentali rispetto alla risoluzione di questioni di diritto e rispetto all'accertamento conflitto'). Quando si parla di tendenziale restrizione della cognizione della corte (9) È pur sempre vero che vi sono questioni 'di fatto' strettamente stru

corte di cassazione. Non a caso, l'abolizione dell'art. 360 n. 5 C.P.C. è tra i capisaldi dei progetti di riforma del codice di procedura civile. nere un problema di opportunità, circa l'ampia estensione della cognizione della (10) Anche per chi si ponga in questa prospettiva, può comunque rima-

conflitti o, comunque, come organo investito della cognizione di determinati og-getti al di fuori della logica delle impugnazioni (cfr., ad es., gli artt. 54, 58, 558 zione è chiamata ad esercitare, in base a numerose disposizioni, come giudice di (11) Con questi poteri non vanno confusi quelli che la corte di cassa-

di merito . giudice, a sua volta, di conflitti: art. 134 Cost.) ed al consiglio superiore delli nata dai compiti oggi attribuiti, rispettivamente, alla corte costituzionale (come Per quel che qui interessa -- e prescindendo, perciò, dal domandarci in qual equilibrii all'interno dell'organizzazione giudiziaria, non meno tradizionale, per l'unzione medesima, possono talvolta essete connaturati, sia l'estendersi dell'esame magistratura (art. 106 Cost.) — ci limitiamo ad osservare che, all'esercizio dell misura questa ulteriore funzione della corte di cassazione sia stata ridimensio essa, di quella di massima espressione della legalità giudiziaria: cfr. l'art. 65 O.G.) della corte a questioni 'di fatto', sia l'adozione, da parte sua, di provvediment sempre stati assegnati in base a quella sua funzione di supremo garante degli lanche senza contare che, in queste materie, la corte assolve compiti che le sono lato da registrare, al riguardo: le relative competenze della corte --- e le moda lematica del « ricorso per cassazione » cui si riferisce l'art. 111 comma 2º Cost. a attraverso cui esse si esercitano — stanno comunque al di fuori della pro designazione del nuovo giudice a seguito di rimessione), vi è comunque un cerne i rapporti fra il principio della precostituzione del giudice ed i poteri suscitare da altri punti di vista (cfr., ad es., supra, cap. II, § 18, per quanto P.). Al di là dei problemi che la latitudine di taluni fra i suddetti poteri

Cfr. supra, parte II, cap. VI, § 8.

tro le decisioni di determinati organi, ai soli « motivi inerenti alla giurisdizione » come si è visto, testualmente volto a circoscrivere l'ammissibilità del ricorso con * argomento a contrario dalla diversa dizione del comma successivo », in quanto (13) Corte cost., 19 giugno 1974 (184/74), dove si ricava a tal fine ut

Nonostante tale silenzio, si è tuttavia posto più volte, davanti alla Corte costituzionale, il problema se debba ritenersi in qualche modo garantito nel nostro ordinamento costituzionale, in nome dell'inviolabilità del diritto di difesa, anche il diritto ad un doppio grado di giudizio di merito per ogni processo giurisdizionale: in sostanza, guardandosi alle forme in cui il 'doppio grado' si è esplicato nelle nostre (come in molte altre) tradizioni giuridiche, ci si è domandati se non si debba ammettere anche una 'costituzionalizzazione' del diritto di appello.

La Corte costituzionale ha sempre respinto, in linea di principio, quest'impostazione, affermando che il doppio grado di giurisdizione non rappresenta, in quanto tale, una garanzia operante a livello costituzionale, e deducendone quindi che il legislatore ordinario può escludere l'appello in relazione a determinati tipi di decisione, o limitarne comunque l'ambito di applicabilità (14).

Ciò non ha impedito alla Corte di dichiarare incostituzionali certe limitazioni al diritto di appello, in quanto essa vi ha ravvisato un'ingiustificata lesione della par condicio tra le parti e, di conseguenza, una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

In particolare, ciò è stato affermato in relazione alla normativa, sotto più profili enucleabili dagli artt. 512 e 513 C.P.P., che, nell'escludere la facoltà di appello dell'imputato contro sentenza di proscioglimento per estinzione dovuta ad amnistia od a prescrizione, non eccettuava da questa regola di esclusione neppure le ipotesi in cui la declaratoria di estinzione implicherebbe un concreto giudizio di colpevolezza (15) (e non soltanto, come di consueto, un accertamento 'in ipo-

mputato una facoltà facente parte del diritto di difesa, di contro al mortato una facoltà facente parte del diritto di difesa, di contro al mortato del diritto di appello del pubblico ministero, previsto, ella discunzioni tra le varie formule terminative, contro le sentenze di successiminationi sono scomparse dal testo degli artt. 512 e 513 modif. 1311 31 689/1981.

Dell'resto, pure da altri punti di vista, la par condicio fra le parti è stata assunta, dalla Corte costituzionale, quale criterio de-terminante per valutare la conformità fra taluni aspetti della disciplina ordinaria delle impugnazioni ed i principi costituzionali.

particolare, si è negato che rappresenti una violazione della par condicio — e, di conseguenza, del combinato disposto degli artt. 3 e 224 Cost — la previsione di un più ampio termine per propotre impugnazione, concesso in certi casi agli uffici del pubblico ministero rispetto a quello operante per le parti private (art. 199 comma 4° C.P. P.) secondo la Corte, « i maggiori termini concessi al pubblico ministero per propotre impugnazione trovano giustificazione razionale nell'ittutturazione stessa dell'organo di accusa in ufficio, il quale, per gilendere, tra le altre incombenze, all'esame delle sentenze che pervengono aquell'organo dalle maggistrature della circoscrizione, ha evidente incume bisogno di un maggior termine di quanto non occorra all'impuaro per decidere intorno al suo personale ed unico interesse » (18).

puridica del fatto diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio o pel decreto di citazione a giudizio: v., rispettivamente, Corte cost., 25 marzo 1975 (70/75) e. Corte cost., 6 giugno 1978 (73/78); Corte cost., 16 luglio 1979 (72/79); corte cost., 7 aprile 1981 (53/81).

(116) Cir. supra, cap. III, § 16.

Habitermiti di garanzia dell'impugnazione un'esigenza difensiva che — almeno con rigitardo alla prescrizione — non è stata riconosciuta come esigenza di diritto alla prescrizione — non è stata riconosciuta come esigenza di diritto alla decisione di merito' in primo grado (cfr. supra, cap. III, § 16).

Wolfa, dovuta occupare anche di supposte lesioni della par condicio in danno del ubblico ministero impugnante. Così, a proposito della disposizione — invero, astugingolare — dell'art. 199-bis C.P.P., in quanto rimette al cancelliere (ossia, collaboratore di un ufficio diverso da quello del pubblico ministero) l'onere di difficare all'imputato la dichiarazione d'impugnazione proposta, appunto, dal ubblico ministero, stabilendo, per il mancato assolvimento di tale onere, una sancore d'imaminissibilità dell'impugnazione, che ricade dunque su di un organo pubblico ministero) non in grado di curare l'adempimento. Secondo Corte cost.,

⁽¹⁴⁾ Così, per incident, già Corte cost., 22 giugno 1963 (110/63). Più o meno esplicitamente, poi, tra le altre: Corte cost., 31 maggio 1965 (41/65) e Corte cost., 11 dicembre 1974 (274/74), Corte cost., 16 dicembre 1980 (186/80), in relazione al processo penale; Corte cost., 29 maggio 1968 (54/68) e Corte cost., 1° marzo 1973 (117/63), in relazione al processo civile; Corte cost., 22 gennaio 1976 (25/76), in relazione al processo davanti agli organi della giustizia amministrativa.

⁽¹⁵⁾ Queste ipotesi — cui si riferiscono, pertanto, le declaratorie di illegittimità parziale degli artt. 512 e 513 C.P.P., nelle parti relarive al diritto di appello dell'imputato — sono state individuate, via via, nella pronuncia di amnistia a seguito di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti del reato, nella pronuncia di prescrizione del reato a seguito della concessione di circostanze attenuanti, nella pronuncia di amnistia a seguito di defini-

4. L'esigenza di eguaglianza di armi fra le parti occupa un ruolo di primo piano, in relazione alla tematica delle impugnazioni, nella giurisprudenza della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo.

A questo proposito, va subito segnalato che la Convenzione europea non contiene alcuna disposizione specifica in materia di impugnazioni contro le decisioni giurisdizionali, limitandosi a postulare l'esigenza di una previsione, nell'ambito dei singoli ordinamenti statuali, di una possibilità di « un ricorso effettivo, davanti ad un'istanza nazionale », per i casi di lamentata violazione di diritti o libertà fondamentali (in quanto tali riconosciuti dalla Convenzione stessa, nella sua parte 'sostanziale'); art. 13 Convenzione stessa, nella sua parte 'sostanziale'); art. 13 Convenz. (19); e sembra scontato (20) che quest'« istanza nazionale » non ha, necessariamente, da essere un'istanza giurisdizionale, inserita in un meccanismo di processo 'a più gradi', ma può, in certi casi, essere anche soltanto un'istanza amministrativa, così come può, viceversa, esprimersi in una corte superiore e del tutto sganciata dall'organizzazione giudiziaria sul tipo della nostra corte costituzionale (21).

20 maggio 1974 (155/74) non vi sarebbe, peraltro, in ciò alcun motivo di lesione dell'art. 24 comma 1° e dell'art. 112 Cost.: da un lato, infarti, essendo il pubblico ministero « parte sui generis nel rapporto processuale penale », non sussisterebbe necessità, per il legislatore, di attribuirgli una posizione del tutto corrispondente a quella delle altre parti processuali » (con la conseguenza, tra l'altro, che « la natura di organo giudiziario, propria del pubblico ministero » potrebbe « giustificare modalità di esercizio del diritto di azione regolate in rapporto alla struttura dell'organo stesso, che per l'esplicazione della sua opera deve valersi di ausiliari »); dall'altro, comunque, vi sarebbe da considerare che l'attività del cancelliere è sottoposta a controlli ed a sanzioni disciplinari, e, dunque, non vi sarebbe una « vanificazione del diritto d'impugnazione del pubblico ministero ».

(19) Sulla tassatività del riferimento dell'art. 13 ai soli diritti e libertà garantiti dalla Convenzione, v. già Comm. eur., 3 giugno 1960 (655//59); Comm. eur., 8 maggio 1962 (1092/61).

(20) Così, ad es., implicitamente, Comm. eur., 14 febbraio 1966 (2120/64), e, più chiaramente, Corte eur., 18 giugno 1971 (casi De Wilde, Ooms, Versyp).

(21) In certi ordinamenti — ad es., nella Repubblica federale tedesca at traverso l'istituto della Verfassungsbeschwerde — la corte costituzionale ha, tra le sue competenze, anche quella di esaminare ricorsi direttamente proposti dagli

îndividui contro atti amministrativi o giurisdizionali, e volti a rimuovere lamen-

tate violazioni di diritti fondamentali,

de Opininto alle vere e proprie impugnazioni, la giurisprudenza de Strasburgo ha, dal canto suo, ripetutamente affermato che alla convenzione europea non ci si può richiamare per pretendere un illitto al doppio grado di giurisdizione (22), e, più in generale, hi deconosciuto, in via di principio, la libertà dei legislatori statuali di sopprimere, limitare, condizionare l'esercizio della facoltà etimpugnazione dei provvedimenti giurisdizionali (23).

Quel che si è più volte ribadito è che, se un ordinamento tramale contempla uno o più gradi di giudizio, successivi al primo, lli deve disciplinare in modo che, all'interno di ciascun grado, non assurr alterato il quadro di garanzie stabilito per il giudizio di prima istanza, e necessariamente conforme al paradigma dell'art. 6 convecur (24).

Cio non significa che le garanzie debbano necessariamente essere le medesime, in primo grado e nei giudizi d'impugnazione (25); né significa che un giudizio d'impugnazione più garantista possa rappre-

1923 lin tal senso, già Comm. eur., 20 dicembre 1957 (277/57); tra le altite comm. eur., 3 giugno 1960 (690/60); Comm. eur., 6 febbraio 1969 (2717/66); comm. eur., 16 dicembre 1974 (5849/72).

20 juni eur. 9 huglio 1973 (4859/71); Comm. eur., 16 dicembre 1974 (5849/72).

21 juni eur. 9 huglio 1973 (4859/71); Comm. eur., 16 dicembre 1974 (5849/72).

22 juni eur. 9 huglio 1973 (4859/71); Comm. eur., 16 dicembre 1974 (5849/72).

23 juni eur. 9 huglio 1973 (4859/71); Comm. eur., 16 dicembre 1974 (5849/72).

24 juni eur. 9 huglio 1970 (2775/10); dele eur. 18 juni eur., 2 febbraio 1970 (3775/10); eur. 19 legislatore può restringere una determinata impugnazione alla sola littuta della motivi di diritto; e. soprattutto, per la portata generale della sua importatione, impedisce di abolire per via legislativa un mezzo d'impugnazione di sostituirlo con un altro ».

Himchie Tart. 6 Conv. eur. non costringe gli Stati contraenti a creare delle corti di appello o delle corti di cassazione. Turtravia, uno Stato che si doti di giurisdi.

Li appello o delle corti di cassazione. Turtravia, uno Stato che si doti di giurisdi.

Li alla natura ha l'obbligo di provvedere a che gli utenti della giustizia go
li di propresso le medesime, delle garanzie fondamentali dell'art. 6 ». Cfr. pure

Omm. eur., 28 settembre 1964 (caso Plischke) e Comm. eur., 9 marzo 1973

4433/1/11

173) In particolare, si è osservato che, quando l'impugnazione involge solutivo aspetti de iure, non sarebbe necessaria l'audizione delle parti: Comm. eur., 2000 eur., 2010 eur

sentate un compenso sufficiente per la perdita di garanzie fondamentali in primo grado (26). Significa però che non si deve permettere che, attraverso il meccanismo dell'impugnazione (quasi che questa fosse di per sé, sempre e comunque, una garanzia), possa ribaltarsi in modo scorretto un risultato processuale ottenuto attraverso un corretto processo di primo grado.

Del resto, la già citata giurisprudenza della Corte e della Commissione europea in tema di rapporti fra la par condicio delle parti e la presenza di estranei al collegio giudicante nel momento della deliberazione delle decisioni giurisdizionali si è sviluppata, per la maggior parte, proprio a proposito di giudizi d'impugnazione (27).

Ricordiamo qui, per sommi capi, le linee fondamentali di quella giurisprudenza: a) la presenza del pubblico ministero alle deliberazioni giurisdizionali non sarebbe in contrasto col principio di 'uguaglianza delle armi' (e, dunque, con l'art. 6 n. 1 Conv. eur.), quando l'organizzazione del pubblico ministero fosse, in tal caso, rappresentata da un ufficio non avente qualità di parte nel procedimento in corso; b) a diversa conclusione si potrebbe invece pervenire quando l'esclusione di tale qualità non fosse sicura, e segnatamente, quando fosse lo stesso ufficio impugnante ad esercitare una facoltà di presenza alla deliberazione senza eguale garanzia per la controparte (28); c) la lesione del principio di 'parità delle armi' sarebbe, ancora, da escludersi se l'organo impugnante non avesse possibilità di riformare in peggio (per l'accusato) la decisione impugnata (29).

Strettamente collegate a questa giurisprudenza sono talune altre pronunce della Commissione europea, per cui anche nella fase preliminare dei giudizi d'impugnazione (normalmente diretta alla precisazione dell'oggetto del giudizio) occorre garantire la par condicio: in particolare, è stato ritenuto che questa venga messa in crisi da un sistema per

Bubblico ministero possa far pervenire, fuori udienza, osservazioni ndiec dell'impugnazione, senza darne notizia all'accusato (30).

A differenza della Convenzione europea, il Patto internadonne si pone esplicitamente il problema delle impugnazioni come elimenti di garanzia: nell'art. 14 n. 5 Patto internaz. troviamo matti una clausola per cui « ogni persona dichiarata colpevole di earo ha diritto di far esaminare da una giurisdizione superiore la llemarazione di colpevolezza e la condanna, conformemente alla

Nonamo subito che la disposizione si rifetisce esclusivamente allactisato (anzi, al condannato) di un processo penale. Di conseguenza, non ci si porrebbe richiamare ad essa, né per sostenere la necessità di impugnazioni nel processo civile, né per sostenere un diritto di impuphazione del prosciolto nel processo penale, sia pur con sentenza che non presupponga l'accertamento della sua innocenza (31).

merito per questa disposizione garantisce una reciprocità di trattamerito per quanto riguarda le impugnazioni, fra l'accusa e la difesa; o meglio in quanto si limita ad assicurare all'accusato un diritto d'impuprizione mon esclude che l'ordinamento interno privi il pubblico ministre octaltri organi titolari del potere di accusa e/o di azione penale ittel come eventuali parti private, diverse dall'accusato) di quegli stessi mezzi d'impugnazione che sono garantiti all'accusato stesso (32): (il che

(1907). Comm. eur., 21 giugno 1963 (1418/62), con riferimento al sistema del arroyau, più in vigore nell'ordinamento austriaco per i procedimenti davanti alla corre suprema.

Empre con riferimento alla procedura davanti a tale Cotte, è invece stato inemito che non fosse incompatibile con l'art. 6 Conv. eur. la facoltà del pubblico ministero di replicare per iscritto ai motivi della parte impugnante, nono-supre il mancato riconoscimento del diritto a controreplica di quest'ultima: Comm. 2018/2 (2343/64).

Elia Gonv. eur. — non sembra concepirsi un prosciogiimento che, in qualche nooj lasci sopravvivere ombre di colpevolezza sull'imputato, senza che questi bba avun diritto di vedere accertata sino in fondo la questione della sua innocuza o della sua responsabilità penale: e ciò, in ragione della 'presunzione di llocenza che assiste l'accusato ai sensi dell'art. 14 n. 2 Patto internaz. (cfr. 17 p. 11, 55 14 ss.).

22) In teoria, l'art. 14 n. 5 Patto internaz., non dicendo nulla circa le pinzioni di parti diverse dall'accusato, autorizzerebbe anche a pensare che litature interno possa concedere a tali parti una più estesa facoltà d'impu-

⁽²⁶⁾ Comm. eur., 12 ottobre 1978 (7360/76).

²⁷⁾ Cfr. supra, cap. I, § 10.

⁽²⁸⁾ Cosi, soprattutto, Corte eur., 17 gennaio 1970 (caso Delcourt), in notevole sintonia — come già si è notato — con certe sentenze della nostra Corte costituzionale.

⁽²⁹⁾ La distinzione ha condotto a conclusioni differenti in casi che, da un punto di vista generale, potevano apparire similari: cfr., per un verso, e cioè per l'accertata assenza di violazioni dell'art. 6 Conv. eur., Comm. eur., 23 novembre 1962 (cari Ofner e Hopfinger); per altro verso, e cioè per la prospettazione di un accertamento contrario, v. Comm. eur., 23 novembre 1962 (casi Pataki e Dunsbirn), nonché Comm. eur., 28 settembre 1964 (caso Plischke).

non significa, beninteso, che sia consacrata — in assoluto od anche soltanto come regola di principio, seppure suscettibile di eccezioni, secondo la logica della garanzia contro il 'double jeopardy' (33) — una regola di esclusione dell'impugnabilità delle decisioni in danno dell'accusato,

Quanto all'ambito per cui la clausola in questione è sicuramente dettata (ossia, quanto alla sfera delle impugnazioni di chi risulti condannato in sede penale) (34) è chiaro, anzitutto, un dato: con tale clausola sono incompatibil tutte quelle disposizioni di fonte interna che stabiliscono un'assoluta inoppugnabilità di decisioni di primo grado; né si potrebbe distinguere, al riguardo, in base, poniamo, al tenue valore quantitativo della condanna od in relazione ad altri elementi, se incapaci di togliere carattere penale alla condanna stessa (dove tale carattere sembra da individuarsi in base agli stessi criteri 'sostanziali' che già abbiamo visto delinearsi allorquando si è trattato di cogliere i confini 'minimi' dell'area 'penalistica' assoggettata alla regola della tutela giurisdizionale nell'ottica del 'giusto processo') (35).

Ne consegue una chiara incompatibilità fra l'art. 14 n. 5 Patto internaz. e la regola dell'assoluta inoppugnabilità delle pronunce della nostra corte costituzionale (art. 137 comma 3° Cost.), in quanto questa ultima si estenda anche alle condanne che, secondo la normativa vigente (art. 15 L.C. 1/53), la corte può pronunciare, nei giudizi penali di sua competenza (36).

gnazione, rispetto a quella riconosciuta all'accusato. Una simile conclusione sarebbe, tuttavia, in contrasto con l'esigenza di rispetto del generale principio di 'parità delle armi' che si pone come principio operante, là dove non espressamente detogato, in forza dell'art. 14 n. 1 Patto internaz. (così come in forza dell'art. 6 n. 1 Conv. cur.), e che proprio in disposizioni come quella dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. trova invece la base per una possibilità di deroga (in favore, però, del solo accusato).

(33) Sui limiti entro i quali l'art. 14 n. 7 Patto internaz. prevede un più attenuato divieto di bis in idem per l'accusato, v. in/ra, § 7.

Non per nulla, all'atto della ratifica del Patto, il Governo italiano della ratifica del Patto, il Governo italiano della diretta a precisare che la clausola de qua « non costituisce ostativa diretta a precisare che la clausola de qua « non costituisce ostatica de gua « non costituisce ostatica de gua » non costituisce ostatica della Repubblica contro il presidente alla Corte costituzionale nelle cause contro il presidente della Repubblica e i ministri » (37): la presidente della Repubblica e i ministri » (37): la presidente della Repubblica e i ministri » (37): la presidente della Repubblica e i ministri » (37): la presidente della Repubblica e i ministri » (37): la presidente della contrasto, almeno potenziale, presidente della completa di la completa di disposizioni che, per un verso, attribuiscono a fiantra di vera e propria condanna penale alla condanna pronunciata di la corte costituzionale, per altro verso, non sottraggono la relativa ponincia alla regola generale che l'art. 137 Cost. detta per le decisioni con costituzionale (38).

pronunciate dalla corte costituzionale, ma sembra evidente che ciò non basta ad griffare il contrasto con l'art. 14 n. 5 Patto internaz.

Digrazione straordinaria de de proprio della revisione (la clausola internazionale appare suscettibile di un'interpretazione molto lata, così da ammettere, forse, che di la difficiente anche soltanto un'impugnazione del genere: v., però, nota 63); quel di crima è che, in questo caso, per esplicito disposto dell'art. 29 cit., giudice de genere dell'art. 29 cit., giudice de genere dell'art. 29 cit., giudice de genere dell'art. 20 cit., giudice de genere dell'art. 30 perto internaz. dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. dell'art. 20 cit., giudice dell'art. 30 perto dell'art. 30 perto dell'art. 30 perto dell'art. 30 perto internaz. dell'art. 30 perto dell'art. 30 pe

diffairorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Patto nell'ordinamento interno, mare stuta aggiunta nella fase internazionalistica del procedimento di ratifica, per nuzuttiva del Governo italiano: il che dà luogo a qualche problema sull'esatta derminazione della sua validità.

In Haritone sembra concernere soltanto i soggetti (presidente della 'riserva' nell'aritone sembra concernere soltanto i soggetti (presidente della Repubblica e Illumi compreso il presidente del consiglio dei ministri) che gli artt. 90 e 96 (2001) "Illumi compreso il presidente del consiglio dei ministri) che gli artt. 90 e 96 (2001) "Illumi compreso il presidente del attuazione prendono in esplicita considerazione con autrori di reati 'proprii'. Quid, però, delle condanne pronunciate dalla corte contro dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. sembra rimanere intatto, lumi dall'ipperatività dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. sembra rimanere intatto, lumi dall'ipperatività dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. sembra rimanere intatto, lumi dall'ipperatività dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. sembra rimanere intatto, lumi dall'ipperatività dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. sembra rimanere intatto, lumi dall'ipperatività dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. sembra rimanere intatto, lumi dall'ipperatività dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Corte cost., 6 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Cost. 2001 dell'art. 137 comma 3° Cost.: cfr. Cost. 2001 dell'art. 137 comma 3° Cost. 2001 dell'art. 2001 dell'art. 2001 dell'art. 2001 dell'art. 2001 dell'art.

⁽³⁴⁾ In rapporto al nostro ordinamento — che non prevede una 'cesura' fra l'accertamento della colpevolezza e la condanna — anche la distinzione configurata al riguardo nell'art. 14 n. 5 Patto internaz, perde il presupposto della sua applicabilità.

V. supra, parte I, cap. II, \$\$ 6 ss.

⁽³⁶⁾ L'art. 29 L. 20/62 ammette, bensì, la revisione delle sentenze penali

Per chi creda in assoluto nell'equazione 'più impugnazioni eguale più garanzie', l'art. 14 n. 5 Patto internaz. apre la strada a conclusioni assai più radicali. Viene, cioè, spontaneo pensare che, con la sua introduzione nel nostro ordinamento, si sia realizzata (o, quantomeno, debba necessariamente realizzarsi) una generalizzazione del diritto di appello del condannato, accanto ed in aggiunta al diritto di ricorrere in cassazione, contro tutte le sentenze di condanna.

Ne conseguirebbe, ovviamente, la caduta di tutte le limitazioni (invero, già assai circoscritte) che la normativa vigente (e, in particolare, il sistema descritto dagli artt. 512 e 513 C.P.P.) stabilisce attualmente, escludendo determinate sentenze di condanna dall'ambito delle pronunce appellabili.

Per chi diffidi dal semplicismo di quell'equazione, le prospettive sono invece ben diverse: non solo, dall'art. 14 n. 5 Patto internaz. non dovrebbe discendere, come conseguenza necessaria, alcuna estensione del diritto di appello rispetto ai confini in cui quest'ultimo è configurato dalla legislazione ordinaria (salvo quanto si è appena detto sull'esigenza di non lasciar sopravvivere alcuna ipotesi in cui, nei confronti di una condanna penale, sia impossibile l'esercizio di qualsiasi impugnazione); ma, inoltre, sembra lecito affermare che, dalla clausola in questione, non risulta affatto pregiudicata un'eventuale riforma intesa a ridurre, nel complesso, la somma dei mezzi d'impugnazione a disposizione delle parti di un processo penale (condannato compreso).

E chiaro che, in prospettive come questa, occorre muoversi con grande circospezione per evitare come si suol dire, di buttar via il bambino insieme con l'acqua sporca; ma sembra difficile negare che, nel nostro ordinamento, la situazione sia pesantemente sbilanciata nel senso di un eccesso di favor per le impugnazioni: esistendo già la regola della ricorribilità generale in cassazione per tutte le sentenze (art. 111 comma 2º Cost.) e mancando praticamente ogni disincentivo all'uso ed all'abuso di ogni impugnazione (esistendo, anzi, potenti stimoli ad un uso indiscriminato, probabilmente anche per la cattiva coscienza che l'ordinamento ha di se stesso, della sproporzionata pesantezza di certe sanzioni, e della carenza di garanzie nel processo di praimo grado) (39), oggi

domale — o, per meglio dire, pressoché senza eccezioni — che un cesto penale passi attraverso tre gradi (almeno) di giudizio, senza mare le code dovute agli eventuali rinvii da cassazione ne gli emini passaggi attraverso stadii intermedi come l'appello istruttorio.

Ehe pare ragionevole pretendere — è che il condannato abbia ma possibilità di dolersi, di fronte ad un altro giudice, di errori, ma possibilità di dolersi, di fronte ad un altro giudice, di errori, mostra suo favore (40), e dunque 'una' possibilità di ottenere n'onseguente 'riesame' del merito, ove l'errore o gli errori risul-nogaccertati. Esso non pretende affatto, invece, che si sommino dimpugnazione di merito ed un'impugnazione di legittimità; né può semplicisticamente, dare per scontato che il rapporto tra due garanzie — quella costituzionale del ricorso per cassazione, quella internazionale del riesame' da parte di un giudice superiore si giustappongano senza interferenze.

dervatinale ad una più dettagliata disciplina legislativa (vi si parla di propromita alla legge *), ed alla quale occorre pur dare un senso; ed permormita alla legge *), ed alla quale occorre pur dare un senso; ed permormita alla legge *), ed alla quale occorre pur dare un senso; ed permormita alla legge *), ed alla quale occorre pur dare un senso; ed permore che il senso non può certo essere quello di una pura e semplice rimessione all'arbitrio del legislatore interno (ciò equivarrebbe adure che quest'ultimo potrebbe anche sopprimere ogni mezzo d'impurazione per il condannato, col che si vanificherebbe completamente, e pontuadditoramente, il significato della clausola in questione); ma è altrettanto vero che un senso ragionevole può ad essa attribuirsi ove si rilenga che ne discende una possibilità per il legislatore interno, di supportativa si ponga come doglianza rivolta all'accertamento de vizzio comunque di errori e non sia invece una mera richiesta di nuovo giudizio (41); salva, beninteso, anche la libertà del legislatore di unicorristi di condannato un incon-

⁽³⁹⁾ In particolare, circa i rificssi della generalizzazione della regola del l'effetto sospensivo delle impugnazioni, v. in/ra, § 6.

[&]quot;Multiplicate di primo giudizio conclusosi a suo (del condannato) sfavore in suo del condannato) sfavore in suo del condannato) sfavore in suo del condannato di primo grado in perché l'esigenza di un riconoscimento del diffico di multiplicatione potrebbe postulare una terza istanza, nel caso in cui, su appello dell'accusa di fronte ad una sentenza di proscioglimento, si fosse pervenuti della cutanna soltatio in secondo grado.

Disticordino le distinzioni che, in tema d'impugnazioni, possono farsi, pul Disno concettuale, sulla base di criteri come questo: cfr. supra, parte

dizionato diritto al riesame, sino alla configurazione di meccanismi come quello poggiante sulla necessità di una 'doppia conforme' pronuncia di due giudici diversi per la validità della condanna, e sull'ulteriore necessità di un sindacato in iure da parte di un giudice ancora diverso.

del giudice superiore. sottoposti soltanto all'uno o soltanto all'altro) ed ai limiti di cognizion menti sottoposti sia ad appello sia a ricorso per cassazione, e di quelli pugnabilità oggettiva (ossia, alla determinazione dell'area dei provvedi maniera le garanzie d'impugnazione, con particolare riferimento all'im misura dell" importanza ' dei vari procedimenti per graduare in alta accade attualmente) e se, eventualmente, si tenesse conto in differente una combinazione tra questi sistemi (con modalità diverse da quanto mente o prevalentemente, sulla generalizzazione dell'appello ad organi dislocati sul territorio nazionale. Né, ancora, vi sarebbe nulla da ridisistema che — supponendosi per un momento eliminabile, o quanto meno ridimensionabile, l'assolutezza del principio costituzionale di ricos re - sempre a fronte dell'art. 14 n. 5 Patto internaz. - se vi fosse vio dopo annullamento (43). Né vi confliggerebbe un altro ipotetica sull'attuale meccanismo del ricorso per cassazione e dell'eventuale 'rin ribilità per cassazione contro tutte le sentenze --- si reggesse, esclusiva si denuncino veri e proprii 'vizi' nello svolgimento processuale o nell tanto a seguito dell'esperimento fruttuoso di una doglianza con la quale internaz, un sistema per cui si consenta il 'riesame' nel merito sol eliminato, per ipotesi, l'attuale 'appello' formazione del convincimento del giudice (42), come sarebbe quello chi Ne viene comunque che non confligge con l'art. 14 n. 5 Patto ' — si articolasse soltanta

Ciascuno di questi sistemi può avere vantaggi e svantaggi, la cui determinazione è compito della politica legislativa, che dovrebbe essere particolarmente attenta nel vagliare l'opportunità delle singole scelte in questo campo, senza farsi fuorviare da dogmatismi 'garantistici 'od' antiparantistici '(44)

Il) discorso precedente deve legarsi con qualche ulteriore ille signe; relativa al momento di esecutività delle sentenze di condina in quanto è innegabile che un potente stimolo (45) alll'eser.

Lorina concreto della facoltà d'impugnazione è dato, normalmente della consapevolezza, che la parte ricava dal sistema normativo, il prote intardare l'esecuzione della sentenza di primo grado in aprote di quello che è denominato 'effetto sospensivo dell'impugnazione di quello che è denominato 'effetto sospensivo dell'impugnazione (146).

mine perampugnare il provvedimento e durante il giudizio sull'impupurampugnare il provvedimento e durante il giudizio sull'impupurame desecuzione è sospesa » — risulta oggi operante, in via gene-

di una riduzione dell'area dei provvedimenti impugnabili: il punto aryo (e degno di attenzione) appare quello relativo alla « sospensione inte lo svolgimento del giudizio di cassazione»; tra le altre direttive egato, questo programma si sviluppa lungo linee abbastanza diverse iccessivamente presentati al testo originario delle direttive per il le inente in vita un processo, nella speranza di giungere a fruire di casi di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello ai effetti più ridotti, lasciando sopravvivere certe conseguenze della ed in primo luogo dell'amnistia: se intervengono prima del giu (12), donde, l'evidente convenienza, anche per questo verso, di letti completamente liberatori, mentre, se intervengono successiura delle 'carte' processuali, la decisione del giudice precedente) prescrizione del reato durante il termine per impugnare la sen in rilevanza per l'applicazione dell'aggravante della recidiva (art. audice non « ritiene di essere in grado di decidere allo stato ita rispondere ad intenti pratici comprensibili quello relativo alli tato opposto a quello che le più autentiche preoccupazioni di ero mirare a conseguire (ossia, pochi appelli, ma, quando l'apre che si supponga imminente, prima del giudicato. tro non trascurabile stimolo è dato dal modo di operare delle divieto, per il giudice dell'impugnazione, di ribaltare, in base tuttavia non si può tacere che, in tal modo, si può favorire

in prérettuose è venuto a configurarsi con la previsione della possibilità di apturazione di unua pena sostitutiva del carcere, già da parte dei giudici di merito della possibilità di apturazione di unua pena sostitutiva del carcere, già da parte dei giudici di merito della salutto se l'imputato sa di essere colpevole, dovrebbe, in della uno resere apinto a non insistere in una prosecuzione del processo, porte della sanzione sostitutiva (concepita come sanzione meno gradulum della sanzione per il condannato).

Supra, parte II, cap. VII, § 6.

⁽⁴²⁾ Così, ora, riprendendo quasi letteralmente questo assunto, anche Corte cost., 15 aprile 1981 (62/81).

⁽⁴³⁾ Il sistema opera già oggi, in via di eccezione, per i casi in cui la legge vigente non ammette l'appello contro una sentenza di primo grado. Non per nulla, la pronuncia citata nella nota precedente si è richiamata ad un ragio namento analogo per dichiarare infondata una questione di legittimità avente ad oggetto l'art. 435 C.P.P. (che non prevede l'appello contro le sentenze pronunciate, in sede di giudizio 'immediato', per reati commessi all'udienza di un giudice diverso da quello normalmente competente).

⁽⁴⁴⁾ Una sensibilità per questa problematica è alla base del programma di « riconsiderazione dei sistema delle impugnazioni », espressamente enunciato nella relazione al disegno di legge per il rinnovo della legge-delega per un nuovo codice di procedura penale (presentato il 31 ottobre 1979). Negli emendamenti

rale, nel campo penale, in forza dell'art. 205 C.P.P. (47): ciò, non senza conseguenze di un certo rilievo, sia sul piano della dilazione degli esiti di ogni singolo procedimento, sia, e soprattutto, sul piano dell'economia globale del sistema, il quale deve 'scontare' un notevole dispendio di tempo e di personale per giudizi su impugnazioni che, verosimilmente, non verrebbero neppute proposte se la parte sapesse di poter soltanto sperare di convincere il secondo (od il terzo) giudice della loro 'fondatezza'.

D'altro canto, è fuori discussione il significato di garanzia sostanziale, che il riconoscimento dell'effetto sospensivo rappresenta. Non c'è dubbio, infatti, che l'impossibilità di eseguire la sentenza impugnata pone un freno al rischio che una condanna erronea o comunque ingiusta abbia, immediatamente, conseguenze non eliminabili (od anche soltanto difficilmente riparabili 'per equivalente monetario') neppure dopo un'eventuale anullamento o dopo un'eventuale 'riforma' del suo contenuto a seguito dell'impugnazione (si pensi agli effetti di un'incarcerazione) (48).

(47) Questa disposizione fa salvo il caso che «la legge disponga altrimenti», ed in effetti non mancano le eccezioni. Esse, tuttavia, non riguardano l'esecuzione di quella parte della sentenza di condanna che concerne la determinazione della pena 'principale'.

un'interpretazione, in questo caso, assai disinvolta, dell'art. 27 comma 2º Cost. di sicurezza - essere applicate (ed eseguite immedialamente) addirittura dal gibtato come, viceversa, le pene accessorie possano tuttora — al pari delle misure sembra far cadere l'eccezione all'art. 205 C.P.P.; il tutto, non senza che vada no menzione delle pene accessorie, che ora risulta dalla prima delle due disposizioni un principio chiaramente opposto a quello dell'effetto sospensivo, ma la mancan presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. ha escluso che quest'ultimo aspetto della normativa determini violazione della tate dalla L. 689/1981); d'altro canto, Corte cost., 11 aprile 1969 (78/69) -- con dice istruttore ex artt. 301 e 400 C.P.P. (anche dopo le modifiche ad essi appor spesa dall'impugnazione (art. 485 C.P.P., anche dopo la modifica apportata dalla 2º Cost — quella relativa all'esecuzione delle misure di sicurezza, che non è so poter configurare grossi problemi in termini di compatibilità con l'art. 27 commi anche per esse valeva, in base al combinato disposto degli artt. 485 e 486 CPP possibile inserire l'esecuzione delle pene accessorie: fino alla legge or ora citata L. 689/1981). Nel novero delle stesse eccezioni, non sembrerebbe, invece, più Tra le principali eccezioni — in un campo strettamente vicino, tanto di

(48) D'altra parte, nell'ordinamento vigente, non è neppure prevista una riparazione per i danni (compresi quelli da carcerazione) che derivino da provve dimenti processuali precedenti al giudicato (cfr. infra, cap. IX, § 20): il che rende com'è ovvio, particolarmente impellente l'esigenza di trovare dei freni all'esecuzione immediata di tali provvedimenti.

militalia) che appare di più sicura, più assoluta e più grave irrepiù litalia; quello dell'esecuzione di una condanna alla pena di nurre lo stesso Patto internaz., all'art. 6 n. 2, adombra invero matindiscuribile sensibilità al problema, stabilendo, sia pur con inatomula non autoevidente, che tale pena « può essere eseguita gitanto in virrà di un giudizio definitivo » (49).

della presunzione di non colpevolezza 'alla pronuncia della « condanna della presunzione di non colpevolezza 'alla pronuncia della « condanna delliterro sospensivo delle impugnazioni contro le sentenze penali dell'efferto sospensivo delle condannato con sentenza non urevocabile, occorre (50) non dare esecuzione alle condanne ancora impugnabili od impugnate in via 'ordinaria' (51).

Questo principio, che di per sé esprime un'esigenza fondamentale illa civilta ha costi non indifferenti, sia sul piano della economia procesuale sia sul piano della credibilità globale della giustizia, per l'appuso al diffondersi di un senso d'impunità dei reati, che può concorte ad alimentare. I'ali costi possono divenire più pesanti e meno ollerabili quando il principio stesso s'inserisca in una stretta interresazione con altri aspetti di un esasperato favor per le impugnazioni, primo fra tutti l'amplissima estensione dell'area della fattispecie per cui dello sia il ricorso per cassazione; senza contare che il principio stesso viene talvolta dilatato sino a dedurne l'inammissibilità ci qualissasi differenziazione nel trattamento dell'imputato, anche ai fini puma condanna e quelle successive.

mente anche in un'ottica preoccupata, non già della salvaguardia esaperata di ogni singola garanzia, bensì della difesa di un accettabile li-

deputatione infermo potrebbe sentirsi legittimato anche ad attribuire carattere 'detinuto alla condanna di prino grado; ma l'art. 6 n. 2 va letto in coordinamento
un uti 14 m.5 ed allora appare fuori di dubbio che le condanne a pena
reputatione casere seguite, se non dopo l'esaurimento del grado d'impunarone del porti ad ogni condannato.

1011 (211 Cotte cost., 4 luglio 1979 (59/79).

Sulla distinzione fra impugnazioni 'ordinarie' e 'straordinarie', cfr.

della (giustamente deprecata) concezione della carcerazione preventiva non consegue l'incarcerazione del condannato pervenuto libero a giudizio (53); col che, non si è molto lontani da una criptolegittimazione ad essi sia del tutto estranea anche la convinzione che, solo per il lori certamente, anche altre cause di fondo; ma non si può immaginare chi concessione della libertà provvisoria (52). Tutti questi fenomeni hanno gativi che si contribuisce, in tal modo, a favorite, quanto ad uso scor vello globale del patrimonio di garanzie presente nella realtà operante del rapporto individuo-società-istituzioni. Da questo punto di vista, non tramite, si possa talvolta ottenere un risultato di giustizia sostanziale retto, ed anzi 'perverso' della carcerazione preventiva nelle primissine possono, ad esempio, non preoccupare gli indiscutibili contraccolpi ne come pena anticipata... provvisoriamente detenuto (in base al precedente titolo, teoricamente danna non definitiva, il condannato già in vinculis continua a restate lesione nell'adozione di provvedimenti liberatori, ed in particolare nella fasi del processo, con un eccesso di arresti e di fermi da parte della provvisto di funzione 'cautelare' o meramente 'processuale'), mentre (seppur ottenuta in modi aberranti), proprio perché, in caso di con polizia, con un frequente abuso dei provvedimenti di cattura, con la

od indipendentemente dal riconoscimento, in suo favore, di una Si accennava in precedenza che per l'accusato — accant

impugnazione di parte avversa. impugnazione — si può porre un problema di ga-

scoltà di impugnazione da parte dell'accusa, se non total assolutamente proscritte, trovano fortissime limitazioni ne ricompresa sotto l'emblema della difesa dal 'double ossia della difesa da un'alea giudiziaria ripetuta, quan tati prosciolti una volta). È in suo nome che, in quei a la tematica che, nei paesi di civiltà giuridica anglo-

osalcim collegamento con il problema della limitazione delle pos-dimpugnazione dei pubblico ministero, il problema è impostato in chiave di definizione degli effetti della cosa giudicata, stabimammissibilità di una nuova sottoposizione a procedimento o all'Italia, già abbiamo visto come la legge processuale pe-aria esprima invece in altra prospettiva la preoccupazione di imputato contro un bis in idem a suo danno: senza che sia Il medesimo fatto », a carico di chi sia stato « condannato anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile»

consun esplicito rinvio ai sistemi statuali di determinazione de garanzia del ne bis in idem trova esplicito riscontro a livello un con un chiaro riferimento all'idea della cosa giudicata mie (55), o tra le clausole della Convenzione euro L'invece contemplata dall'art. 14 n. 6 Patto internaz.: le neppure in questa prospettiva abbastanza limita

comma 1° Cost il vamente al quesito dell'appartenenza del ne bis in idem alla categodel diritto internazionale generalmente riconosciuto, tilevanti Eli senso che la garanzia del ne bir in idem non fa parte di quelle Ostituzione, Corte cost., 18 aprile 1967 (48/67; e, poi, ancora aprile 1976 (69/76), dove — per escludere l'illegittimità costituzio-CP, nella parte in cui ammette il « rinnovamento del giudizio » condannate, anche irrevocabilmente all'estero — si è anche ri-

per l'infondatezza di una questione di legittimità concernente l'art. procisamente, i limiti entro i quali il ne bis in idem è ricono 15 15 gennaio 1976 (6/76).

da ultimo, Comm. cur., 16 maggio 1977 (7680/76). bis in idem al novero delle garanzie previste dalla Convenzione ella giurisprudenza di Strasburgo è costante nell'escludere l'ap-

Su queste varie figure, cfr. infra, cap. IX, §§ 5 e 13

glimento) del giudizio di merito. perché un 'titolo cautelare' egualmente 'legittimo' (es., regolare mandato di cat dato di cattura o di un provvedimento equipoliente; dove, però, non si spiegi privato, in via cautelare, della libertà personale», ossia sulla legittimità del man ma sulla legittimità del títolo in forza del quale l'imputato medesimo è stam soggetta a gravame, e quindi su una presunzione di colpevolezza dell'imputate, tentiva non completamente scontata (...) si fonda non sulla sentenza di condanna che non siano decorsi i termini massimi di carcerazione preventiva, di contro alli corché soggetta ad impugnazione, di ordinare la scarcerazione dell'imputato, salvo giudice, il quale abbia pronunciato sentenza di condanna a pena detentiva, sp assai bizantino), che può leggersi pure nella decisione con cui è stata dichiarati vista sostanziale, non è cancellata da un 'distinguo', assai ricorrente (e peraltri di trattamento, anche di fronte a situazioni perfettamente eguali da un punto di tura) debba avere conseguenze diverse a seconda dell'esito (condanna o prosur 1979 (59/79) - « il divieto di scarcerazione dell'imputato condannato a pena de regola per cui, ovviamente, in caso di proscioglimento, l'imputato deve esset immediatamente liberato): secondo tale 'distinguo' — cfr. Corte cost., 4 luglio infondata una questione di legittimità dell'art. 275 C.P.P. (dove si fa divieto a La realtà di una situazione che consente palesi e gravi differenziazione

momento dell'irrevocabilità delle sentenze (« nessuno può essere perseguito o punito in ragione di un reato per il quale è già stato prosciolto o condannato in forza di una sentenza definitiva, conformemente alla legge ed alla procedura penale di ciascun paese »).

La clausola dell'art. 15 n. 7 Patto internaz. ha una portata generale, nel senso che si riferisce a qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento o di condanna, senza distinzione tra le varie autorità giudiziarie che possono avere emesso la sentenza, e senza distinzione, altresì, fra gli ambiti nazionali di giurisdizione, entro i quali la sentenza stessa è stata pronunciata: del resto, sarebbe poco comprensibile che, in un stata pronunciata: una garanzia come questa venisse ristretta nei patto internazionale, una garanzia come questa venisse ristretta nei limiti di una garanzia contro il doppio giudizio all'interno di un solo ordinamento.

L'estensione della garanzia anche alla dimensione internazionalistica pone, ovviamente, dei problemi di collaborazione giudiziaria, per evitare che un'accorta condotta processuale, ed eventuali fughe all'estero dell'imputato 'pilotine' irrimediabilmente il processo verso una soluzione definitiva accelerata nell'ordinamento in cui è prevedibile la condanna più mite (57). D'altro canto, di fronte alla clausola in questione, non sembra più sostenibile la tesi (58) della permanente ineccepibilità di disposizioni come quella dell'art. 11 C.P., che, per certi reati, non pone limiti al rinnovamento in Italia del giudizio subito all'estero, subordinando il bis in idem (per di più, soltanto in determinati casi) unicamente alla 'condizione di procedibilità' della richiesta di procedimento da parte del ministro di grazia e giustizia.

8. Il divieto di bis in idem, avente come termine di riferimento la cosa giudicata, esclude, ovviamente, l'ammissibilità di una rimozione del giudicato, che operi a danno della persona già prosciolta o condannata, quali che siano gli elementi di prova sopravvenuta che, contro di essa, si possano eventualmente addurre.

Non sembra contraddire a questo principio la previsione di una « riapertura dell'istruzione » sul tipo di quella configurata negli artt. 402 ss. C.P.P., basata appunto sulla sopravvenienza di prove a carico

di chi sia stato prosciolto nella fase istruttoria (59): un proscioglimento in tale fase è, per sua natura, proscioglimento allo stato degli atti, e diunque non dotato di quella stabilità propria delle decisioni che costituiscono, ad ogni effetto, giudicato (anche se, per garantire l'imputato contro la permanenza della spada di Damocle della 'riapertura', pottebbe essere una garanzia di sicurezza il riconoscimento del diritto di chiedere il dibattimento, da parte di chi non sia soddisfatto del proscioglimento istruttorio). A maggior ragione, queste considerazioni valgono per la possibilità — ammessa pressoché pacificamente — di perseguire, senza vincoli di giudicato, chi sia stato oggetto di un decreto di archiviazione.

Il ne bis in idem, viceversa, proprio in quanto espressione di garanzia della persona, non impedisce che il giudicato possa essere sottoposto ad un'impugnazione straordinaria (60) quale è, nel nostro ordinamento, la « revisone », concepita soltanto a favore del condannato (o, al limite, a favore del prosciolto, ma con l'obiettivo dell'ottenimento di una sentenza di proscioglimento più favorevole, se quella passata in giudicato contenga effetti pregiudizievoli per l'interessato) (61).

Renintego nessum 'diritto alla revisione del giudicato' as-

Beninteso, nessun 'diritto alla revisione del giudicato' assurge, in quanto tale, a garanzia esplicitamente prevista, né nell'ambito della Costituzione italiana, né nell'ambito delle Carte internazionali dei diritti (62). Tuttavia, la presenza di meccanismi

⁽⁵⁷⁾ Varie convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria sono state apprestate al riguardo, sul piano dei rapporti bilaterali e su quello dei rapporti multilaterali. La materia è, del resto, strettamente collegata anche a quella dei trattati di estradizione.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. supra, nota 55.

⁽⁵⁹⁾ La «riapertura dell'istruzione» è possibile, nel nostro ordinamento, anche su richiesta del prosciolto (art. 402 comma 2º C.P.P.), ma soltanto quando il precedente proscioglimento istruttorio sia stato disposto per insufficienza di prove.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. supra, parte II, cap. VII, § 1.

dizionale che la revisione sia un'impugnazione espetibile soltanto contro le sentenze di condatma. Va precisato però che — in virtà di Corte cost. 6 dicembre 1976 (236/76) — l'imputato assolto per insufficienza di prove può, oggi, beneficiare del c.d. « effetto estensivo dell'impugnazione » (art. 203 C.P.P.) in caso di revisione proposta, contro una sentenza irrevocabile di condanna concernente un'altra persona, imputata di concorso nello stesso reato: può, cioè, partecipare al relativo giudizio di revisione, e comunque beneficiare, mutati mutandi: —, e cioè, con sostituzione di una formula 'piena' alla formula 'dubitativa' — della revisione eventualmente disposta a favore di tale persona.

⁽⁶²⁾ Quanto alla Convenzione europea, cfr., per questa constatazione, Comm. eur., 10 marzo 1962 (864/60), e, più di recente, Comm. eur., 8 maggio 1978

che — di fronte all'emergere di prove sopravvenute o comunque non conosciute al momento della decisione passata in giudicato — consentono, appunto, la 'revisione' di tale decisione in favore della persona ingiustamente giudicata, sembra data come presupposta, almeno in via normale, nell'una e nelle altre (63): in particolare, l'art. 14 n. 6 Patto internaz. fa riferimento preciso al presupposto di un « annullamento » della condanna passata in giudicato « perché un fatto sopravvenuto o successivamente scoperto prova che si è verificato un errore giudiziario »: e ciò, al fine di costituire un diritto ad indennizzo, in favore della persona che abbia scontato una pena in virtù di quella condanna.

Nell'art. 14 n. 6 Patto internaz., il caso dell'annullamento della condanna passata in giudicato attraverso un'impugnazione straordinaria è affiancata a quello della concessione della « grazia » (intesa, verosimilmente, nel senso tradizionale di provvedimento attribuito alla competenza di organi non giudiziari) (64), quale presupposto per il configurarsi di un diritto, a riparazione, in capo a chi sia stato vittima di un « errore giudiziario ».

(7761/77), che estende la constatazione con riferimento alla revocazione del giudicato civile.

Un altro filone giurisprudenziale sottolinea che, qualora sia prevista una procedura di revisione, non necessariamente essa cleve essere disciplinata con l'osservanza di tutte le garanzie previste nell'art. 6 Conv. eur.: in particolare, per la affernazione secondo cui non avrebbe necessariamente da valere, in proposito, la presunzione d'innocenza stabilita dall'art. 6 n. 2 Conv. eur., Comm. eur., 16 dicembre 1961 (914/60).

n. 5 Patto internaz. (v. supra, \$ 5) proprio il meccanismo della revisione sia scelto da un ordinamento per assicutare « conformemente alla legge » quella garanzia minimale di « un » riesame delle condanne. Non ci si può nascondere, tuttavia, che la tradizionale limitazione dell'area dei presupposti della revisione (in genere, riconducibile all'idea della sopravvenienza di fatti nuovi) appaia eccessivamente restrittiva rispetto a quella che sembrerebbe la ratio della clausola in questione, che, parlando di « riesame », fa riferimento, anche letteralmente, ad un'operazione logica avente come oggetto il medesimo materiale a disposizione del primo giudice (salve, ovviamente, le possibili integrazioni).

(64) Nel nostro ordinamento, la grazia è rimessa ancora al capo dello Stato (art. 87 comma 11° Cost.), attraverso un procedimento che, pur coinvolgendo parzialmente organi giudiziari ed organi dell'esecutivo, viene generalmente ritenuto troppo poco affidabile per gli eccessivi varchi che in esso si aprono all'incontrollata discrezionalità.

La disposizione si colloca comunque nella prospettiva in cui, nell'ordinamento italiano, si è data, sino ad ora, attuazione al principio già stabilito dall'art. 24 comma 4° Cost., assai esplicito nel prescrivere al legislatore di « determina(re) le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari », ma aperto a multiformi interpretazioni per quanto riguarda la precisazione del concetto di 'errore giudiziario' che è alla base del diritto a riparazione.

A dire il vero, l'art. 24 comma 4° Cost, ha pur sempre rappresentato un decisivo fattore di stimolo per la modificazione, in senso meno paternalismo, dell'originaria disciplina del C.P.P. in tema di errori giudiziari, che si basava sul dogma del carattere 'necessitato' dell'attività giudiziaria e, attribuendo ad una sorta di fatalità gli errori, faceva ricadere sulle vittime le loro conseguenze, limitandosi a prevedere la possibilità di elargizioni « a titolo di soccorso » per situazioni di « bisogno » del condannato o della sua famiglia (così, l'art. 571 C.P.P. nella sua primitiva versione, in un contesto normativo del resto molto poco garantista anche nella determinazione delle modalità procedurali per ottenere la riparazione).

Con la L. 504/1960, appunto diretta a dare attuazione all'art. 24 comma 4º Cost., la normativa ha subito mutamenti anche assai sensibili; in particolare, dal concetto della concessione « a titolo di soccorso », si è passati a quello del « diritto a riparazione » avente come titolo l'accertamento di un danno obiettivamente ingiusto (per quanto conseguente all'esercizio di un'attività, non soltanto lecita, ma, per lo Stato, doverosa, quale è l'attività giurisdizionale).

Di conseguenza, la riparazione non ha più come presupposto necessario lo « stato di bisogno » dell'interessato o della sua famiglia, ma deve essere commisurata a parametri di valutazione del danno e delle sue conseguenze, oggettivamente considerati; quanto alla natura ed all'entità della 'riparazione', essa può aversi, attualmente, sia « mediante il pagamento di una somma di denaro », sia « mediante la costituzione di una rendita vitalizia », non senza possibilità che, a domanda dell'interessato, questi venga « accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione » (art. 571 comma 2º C.P.P. modif. da L. 504/1960).

È rimasto, però, tra le condizioni per ottenere la 'riparazione '(65), il previo, fruttuoso esperimento di una procedura di revisione della condanna (66): il che significa che il legislatore continua a considerare 'errore giudiziario' riparabile soltanto quello che si sia radicato nella cosa giudicata: senza considerazione, dunque, per gli effetti dannosi di quei provvedimenti e di quelle sentenze che successivamente si rivelino adottati nei confronti di un innocente (si pensi ad un mandato di cattura o ad una sentenza di condanna in primo od in secondo grado, riformata od annullata in un grado successivo).

La Corte costituzionale, facendo leva sulla formulazione letterale dell'art. 24 comma 4° Cost. (che non degnisce il concetto di errore giudiziario) ha ritenuto ineccepibile questa situazione normativa (67), ritenendo — forse con eccesso di ... imprudente cautela (68) — che fosse completamente rimessa al legislatore ordinario la stessa determinazione dell'arca di 'errori' rilevanti ai fini

della riparazione e dimostrando una sorta di horror vacui per le conseguenze di una declaratoria d'incostituzionalità parziale (laddove, invece, non sarebbe forse stato difficile applicare analogicamente, ad altri casi di ingiusto danno da attività giudiziaria, le regole già oggi stabilite per la riparazione degli errori accertati con revisione del giudicato).

il posto ad un accertamento di innocenza consacrato in una sentenza di sione, appaiano sufficienti, ma che in seguito vengano meno e lascino sione del giudicato. proscioglimento. A sviluppo di quest'impostazione, cfr. gli artt. 300 s l'« errore giudiziario » (come errore derivante unicamente dal giudicato), affianca a quest'ultimo quale titolo per una riparazione, l'« ingiusta detenzione »; dove, il riferimento all' ingiustizia (e non all' illegittimità) della detenzione indica d'altronde un'ottica che può coesistere al principio tradizionale di riparazione degli errori accertati con rev del progetto preliminare del 1978, che si collocano su di un piano paralper un nuovo codice di procedura penale, che, al ' punto '81, pur dando lelo agli artt. 606 ss. del progetto medesimo, diretti a dare attuazione dato di cattura emesso sulla base di indizi che, nel momento dell'emissi in violazione dei loro presupposti legali (69): è ingiusta detenzione evidentemente, per scontata la tradizionale concezione restrittiva del con (ma non è assorbita da) quella della ripatazione od indennizzo per ma. Un'apertura abbastanza precisa è venuta dalla legge-delega del 1974 (pur se perfettamente legittima) anche quella che consegua ad un mandanni derivanti da provvedimenti restrittivi della libertà personale emes Il problema resta tuttavia vivo sul piano delle prospettive di rifor

⁽⁶⁵⁾ Un'altra condizione — del resto, ragionevolmente prescritta dal legislatore — è quella che il richiedente la riparazione non abbia, « per dolo o colpa grave, (...) dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario »: art. 571 comma 1° C.P.P., modif. da L. 504/1960, in sostanziale sintonia con quanto disposto, al riguardo, dall'art. 14 n. 6 Patto internaz., che fa venir meno il diritto ad indennizzo quando sia provato « che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto ignoto è (...) imputabile in tutto o in parte » all'interessato.

⁽⁶⁶⁾ Una eccezione soltanto relativa a questa regola è oggi operante, in forza di quanto stabilito da Corte cost., 2 febbraio 1978 (12/78), che ha dichiarato illegittimo l'art. 571 C.P.P. « nella parte in cui non comprende tra i soggetti legittimati a chiedere l'equa ripatazione anche chi abbia conseguito, nel giudizio di revisione, l'annullamento di una sentenza irrevocabile di assoluzione per insufficienza di prove, ottenendo l'assoluzione con formula più favorevole »: anche questo risultato passa attraverso la procedura di revisione di una sentenza di condanna irrevocabile, pronunciata a carico di chi fosse imputato di concorso nello stesso reato con il prosciolto per insufficienza di prove (v. nota 61).

⁽⁶⁷⁾ Corte cost., 15 gennaio 1969 (1/69), che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità dell'art. 571 comma 1º Cost. in rapporto all'art. 24 comma 4º Cost., sollevata con particolare riferimento all'esclusione del diritto s riparazione nel caso di carcerazione preventiva seguita da sentenza irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste.

⁽⁶⁸⁾ In realtà, al di sotto dell'atteggiamento della Corte sembra esserci stato il tangibile timore di aprire una falla inarrestabile nelle possibilità di impegno finanziario dello Stato per le vittime degli errori giudiziari.